

CODICE PER IL COMPIMENTO DI OPERAZIONI SOCIETARIE SIGNIFICATIVE O RILEVANTI CON PARTI CORRELATE

1. PREMESSA

1.1 Il presente documento ("Codice") ha lo scopo di individuare la procedura da seguire per l'approvazione ed attuazione delle operazioni con parti correlate, ivi incluse le eventuali operazioni infragruppo, poste in essere da MolMed S.p.A. ("MolMed" o la "Società"), anche per il tramite di eventuali società controllate.

I principi di seguito riportati sono volti a garantire un'effettiva trasparenza nel compimento di tali operazioni ed il rispetto dei criteri di correttezza sostanziale e procedurale, in ottemperanza a quanto stabilito in materia dalla normativa vigente e dalle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle società quotate.

1.2 Il presente Codice mira altresì ad assicurare:

- l'uniformità di trattamento da riservare alle operazioni con parti correlate come di seguito definite;
- l'individuazione delle responsabilità in ordine alla decisione sul loro compimento, esplicitandone i criteri e le rispettive competenze.

Destinatari del Codice sono tutti i soggetti che agiscono per il compimento di operazioni in nome e per conto della Società e/o delle sue controllate.

2. NOZIONE DI PARTI CORRELATE

2.1 Sono Parti Correlate di MolMed i soggetti indicati nell'Allegato B. Tali soggetti sono stati individuati facendo riferimento, come precisato dall'articolo 2, comma 1, lettera h), del regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento Emittenti"), ai soggetti definiti dal principio contabile internazionale IAS 24 concernente l'informativa di bilancio sulle operazioni con Parti Correlate, ai sensi del quale una parte è correlata ad un'entità se:

(a) direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari:

(i) controlla l'entità, ne è controllata, oppure è soggetta al controllo congiunto (ivi incluse le entità controllanti, le controllate e le consociate);

(ii) detiene una partecipazione nell'entità tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima; o

(iii) controlla congiuntamente l'entità;

- (b) la parte è una società collegata (secondo la definizione dello IAS 28, "Partecipazioni in società collegate") dell'entità;
- (c) la parte è una joint venture in cui l'entità è una partecipante (si veda, a tale scopo, lo IAS 31, "Partecipazioni in joint venture");
- (d) la parte è uno degli esponenti aziendali con responsabilità strategiche dell'entità o la sua controllante;
- (e) la parte è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui ai punti (a) o (d);
- (f) la parte è un'entità controllata, controllata congiuntamente o soggetta ad influenza notevole da uno dei soggetti di cui ai punti (d) o (e), ovvero tali soggetti detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa di diritti di voto; o
- (g) la parte è un fondo pensionistico per i dipendenti dell'entità, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

2.2 Ai fini di quanto indicato al precedente articolo 2.1, si precisa che:

- (i) per controllo si intende quello previsto dall'articolo 93 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato ("D.Lgs. 58/98")¹;
- (ii) per collegamento ed influenza notevole si intendono quelli previsti dall'articolo 2359, terzo comma, del codice civile²;
- (iii) per esponenti aziendali con responsabilità strategiche si intendono i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente od indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell'entità, compresi gli amministratori (esecutivi e non) ed i sindaci dell'entità stessa;
- (iv) per familiari stretti di un soggetto si intendono quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati, dal soggetto interessato nei loro rapporti con l'entità. Essi possono includere: il coniuge non separato legalmente, i figli - anche del coniuge - a carico, e, se conviventi di almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini.

3. INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

¹ Ai sensi dell' art. 93 del TUF sono considerate imprese controllate, direttamente ovvero per il tramite di di società controllate, società fiduciarie o interposta persona, oltre a quelle indicate all'art. 2359 l comma numeri 1 e 2: a) le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un' influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole; b) le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria".

² Art. 2359 c.c.: " 1. Sono considerate società controllate : a) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell' assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. 2. Ai fini dell'applicazione dei nn. 1 e 2 del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 3. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati".

3.1 Ai fini del presente Codice, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra le operazioni con Parti Correlate:

- gli atti di disposizione, anche a titolo gratuito, di beni mobili ed immobili;
- le prestazioni di opere o servizi, ivi comprese le consulenze;
- la concessione o l'ottenimento di finanziamenti e garanzie;
- gli accordi di collaborazione e *joint venture* e, comunque, ogni altro atto avente ad oggetto diritti a contenuto patrimoniale.

4. PRINCIPI E REGOLE DI COMPORTAMENTO

4.1 Prima di assumere decisioni in merito ad un'operazione con Parti Correlate, l'organo competente deve disporre di un'adeguata informativa sugli elementi caratteristici dell'operazione (sotto il profilo strategico, economico, finanziario, legale e fiscale) e sulla natura della correlazione, sulle modalità esecutive dell'operazione, sulle condizioni necessarie alla sua realizzazione, sul procedimento valutativo seguito, sull'interesse e sugli eventuali rischi per la Società.

4.2 Qualora gli amministratori abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse anche potenziale o indiretto in operazioni della Società, sono tenuti (i) ad informare tempestivamente ed in modo esauriente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sull'esistenza dell'interesse, sulla natura, i termini e la portata del medesimo e (ii) ad allontanarsi dalla riunione al momento della deliberazione su richiesta del Consiglio di Amministrazione. Qualora la correlazione sussista con uno dei sindaci effettivi della Società, il sindaco interessato provvede ad informare tempestivamente gli altri sindaci ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione sull'esistenza dell'interesse, sulla natura, i termini e la portata del medesimo.

La deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Società dell'operazione. Qualora l'operazione non sia soggetta alla preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione ma rientri nei poteri delegati all'amministratore interessato, anche attraverso l'esercizio di procura specifica rilasciata, quest'ultimo si astiene dal compiere detta operazione e provvede a fornire tempestiva ed esauriente informativa al riguardo al Consiglio.

4.3 Ove la natura, il valore o le altre caratteristiche di un'operazione con Parti Correlate lo richiedano, al fine di evitare che l'operazione stessa venga realizzata a condizioni diverse da quelle che sarebbero state verosimilmente negoziate tra le parti non correlate, il Consiglio di Amministrazione richiede (i) l'assistenza nelle trattative di uno o più esperti indipendenti che esprimono un'opinione sulle condizioni economiche e/o sulla legittimità e/o sugli aspetti tecnici dell'operazione e (ii) un parere preventivo da parte del Comitato per il Controllo Interno. La scelta degli esperti di cui avvalersi dovrà essere effettuata dagli amministratori indipendenti e dovrà ricadere su soggetti di riconosciuta professionalità e competenza e dei quali dovrà essere valutata l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse in relazione all'operazione.

5 LE CATEGORIE DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE ED I RELATIVI PRINCIPI PROCEDURALI

5.1 Si individuano tre principali categorie di operazioni con Parti Correlate il cui compimento è disciplinato dal rispetto di altrettante differenti procedure, di seguito esaminate.

(a) Operazioni significative

Le operazioni significative sono quelle operazioni con Parti Correlate che per oggetto (es. appartenenza o meno all'attività tipica della Società, natura commerciale o finanziaria), corrispettivo (es. se allineato o meno ai prezzi di mercato, se a condizioni standardizzate o meno o, ancora, se sostanzialmente in linea con quanto verrebbe stabilito nel caso di operazioni analoghe con parti non correlate), modalità (es. se inusuali o atipiche rispetto ad operazioni similari) o tempi (es. se connotate da peculiarità quali la prossimità di chiusura del bilancio o da durate particolari) di realizzazione possono avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative alla Società.

Il loro compimento richiede la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e le medesime formano oggetto di apposita informativa al pubblico nel rispetto delle disposizioni emanate da Consob.

Infatti, ai sensi dell'articolo 71-bis del Regolamento Emittenti, in occasione di operazioni con Parti correlate, concluse anche per il tramite di società controllate che per oggetto, corrispettivo, modalità o tempi di realizzazione possono avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative a MolMed, quest'ultima deve mettere a disposizione del pubblico un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 3B del Regolamento Emittenti. Il suddetto documento informativo deve essere depositato presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni e di tale deposito viene data immediata notizia al pubblico mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale. Contestualmente alla diffusione al pubblico del documento informativo, la Società deve provvedere a trasmettere lo stesso a Consob. L'obbligo di redazione del documento informativo non sussiste se le informazioni vengono inserite nel comunicato eventualmente diffuso ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento Emittenti ("Eventi e circostanze rilevanti") o nel documento informativo predisposto ai sensi dell'articolo 70 ("Fusioni, scissioni e aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura") o 71 ("Acquisizioni e cessioni") del Regolamento Emittenti.

(b) Operazioni rilevanti

Costituiscono operazioni rilevanti le operazioni con Parti Correlate, comprese le eventuali operazioni infragruppo, e non qualificabili come operazioni "significative" ai sensi della precedente lettera (a), aventi, singolarmente prese, valore complessivo di importo superiore a Euro 100.000 e le operazioni:

- (i) aventi ad oggetto l'ingresso in un nuovo settore di business o il ritiro da un settore di business;
- (ii) aventi ad oggetto l'acquisizione o la dismissione di partecipazioni;

(iii) aventi ad oggetto l'acquisizione o la dismissione di aziende o rami d'azienda;

(iv) atipiche o inusuali (es. quelle in cui la natura o l'oggetto dell'operazione, pur potendosi ritenere compresi nell'oggetto sociale, presentano aspetti di novità e/o criticità rispetto al normale corso dell'attività aziendale) o regolate a condizioni diverse da quelle standard (cioè regolate a condizioni, termini e/o modalità significativamente difformi da quelle di mercato e/o usualmente praticate nei rapporti con soggetti non rientranti tra le Parti Correlate).

Le operazioni rilevanti sono approvate preventivamente dal Consiglio di Amministrazione.

(c) Operazioni non rilevanti

Trattasi di operazioni con Parti Correlate, comprese le eventuali operazioni infragrupo, diverse da quelle di cui alle precedenti lettere (a) e (b) tra le quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- operazioni poste in essere a condizioni di mercato ovvero alle medesime condizioni applicate a soggetti diversi dalle Parti Correlate;
- operazioni tipiche od usuali, ovvero operazioni che in relazione all'oggetto, alla natura ed al grado di rischiosità, nonché al momento di esecuzione rientrano nella gestione ordinaria della Società;
- operazioni di mera esecuzione di deliberazioni già adottate dal Consiglio di Amministrazione.

Le medesime non sono sottoposte al preventivo vaglio del Consiglio di Amministrazione ma sono oggetto di presentazione periodica al Consiglio stesso da parte dei consiglieri muniti di delega o dei dirigenti responsabili della realizzazione di tali operazioni. Nel riferire periodicamente al Consiglio, i consiglieri delegati o i dirigenti responsabili della realizzazione di tali operazioni devono fornire informazioni sugli elementi caratteristici dell'operazione (sotto il profilo strategico, economico, finanziario, legale e fiscale) e sulla natura della correlazione, sulle modalità esecutive dell'operazione, sulle condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, sul procedimento valutativo seguito, sull'interesse e le motivazioni sottostanti e sugli eventuali rischi per la Società.

6. MODIFICHE

6.1 Il presente Codice potrà essere modificato e/o integrato dal Consiglio di Amministrazione della Società, anche sulla base dell'esperienza applicativa maturata, al fine di migliorare gli standard di trasparenza nei confronti del mercato, fatte salve le modifiche di mero adeguamento a variazioni normative di legge o regolamentari, nonché attinenti la mera esecuzione di quanto previsto nel Codice medesimo, che potranno essere apportate dall'Amministratore Delegato, il quale ne dovrà dare informativa al Consiglio di Amministrazione nella successiva riunione consiliare.

7. ENTRATA IN VIGORE

7.1 Il presente Codice, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 novembre 2007, è entrato in vigore dalla data di ammissione a quotazione delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario ed è stato modificato e integrato con delibera del Consiglio di amministrazione del 7 maggio 2008.

7.2 Ciascun Amministratore e Sindaco della Società è tenuto a dare conferma, mediante sottoscrizione del modulo riportato nell'Allegato A e relativa consegna dello stesso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, di aver preso atto delle disposizioni contenute nel presente documento e di impegnarsi, per quanto di propria competenza, alla relativa osservanza.

Il sottoscritto/La sottoscritta, prende atto del contenuto del Codice, quale approvato dal Consiglio di Amministrazione di MolMed S.p.A. in data 6 novembre 2007 e successivamente modificato, attestando di avere ricevuto copia del medesimo nonché di averne letto e compreso le disposizioni dichiara di impegnarsi con la massima diligenza, per quanto di propria competenza, all'osservanza delle relative disposizioni.

.....

Parti Correlate di MolMed

- A. Tutte le società eventualmente direttamente e/o indirettamente controllate da MolMed o collegate a MolMed;
- B. I soggetti (persone fisiche o giuridiche) controllanti di MolMed e le società controllate dai soggetti controllanti di MolMed;
- C. Tutti gli amministratori e sindaci di MolMed e delle società di cui alla lettera A);
- D. Dirigenti di MolMed e delle società di cui alla lettera A);
- E. Azionisti di MolMed in misura pari ad almeno il 2% del capitale sociale;
- F. Parenti ed affini fino al terzo grado e conviventi dei soggetti di cui alle lettere A), B), C), D) ed E);
- G. Tutte le società sulle quali MolMed esercita un'influenza notevole;
- H. Società o enti controllate dai soggetti di cui alle precedenti lettere;
- I. Società partecipanti a joint venture cui partecipi MolMed.